



TRIBUNALE DI VERONA

Terza Sezione

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

E. B. C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to DI NAPOLI
ROBERTO C.F.

attore

contro

BANK SPA C.F.

Difeso e rappresentato dall'Avv. C.F.

VERONA;

convenuto

iscritta al /2013

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per *relationem* (cfr., da ultimo, SS.UU. 16.1.2015 n. 642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - era stata, del resto, già codificata



grazie all'ora abrogato art.16 del d.lgs 5/03, recettivo dei precedenti orientamenti giurisprudenziali;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata¹;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla banca oggi opposta;

richiamate parimenti le confutazioni difensive di cui alla comparsa di risposta della banca medesima;

richiamata, da ultimo, l'ordinanza riservata del 15.10.2014;

osservato che la ctu contabile disposta in esecuzione dell'ordinanza predetta non ha potuto accertare l'entità delle poste illecite annotate in conto corrente dalla banca in ragione delle gravi carenze documentali evidenziate dal CTU Dott. ;

¹ La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145; v. anche Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199



TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

con domanda riconvenzionale

Il sig. E. B., nato a xxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx (cod. fisc. xxxxxxxxxxxxxx) ed ivi residente alla piazza xxxxxxxxxxxx, x rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avv. Roberto Di Napoli, del foro di Roma, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx propone

OPPOSIZIONE

avverso il decreto ingiuntivo n. 4987/2012 (R.G.I. 12142/2012) emesso dal Tribunale di Verona il 16.11.2012, depositato il 19.11.2012 e notificato il 12 dicembre 2012, con il quale è stato ingiunto al sig. xxxxxxxxxxxx, in qualità di fideiussore della società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di pagare immediatamente in favore della xxxxxxxxxxxx Bank S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in Verona alla Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la "somma di € 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo, oltre spese e competenze che si liquidano in complessivi 3.148,00€ di cui competenze per € 2.400,00 e spese per € 748,00"

L'opposizione è proposta per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ ED ILLICEITÀ DELLA DOMANDA

Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dalla ricorrente con un'azione che non può che qualificarsi temeraria per le ragioni appresso esposte. Preme sottolineare, innanzitutto, che il credito vantato dalla Bank S.p.A. nella qualità di mandataria della xxxxxxxxxxxx S.p.A. e di cui è stato ingiunto il pagamento è insussistente ed infondato per vari motivi.

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede

Constatata la propria competenza

Ritenuto il credito fondato sui documenti prodotti

Visti gli artt. 633, 634 e 642 cpc

275/119
28/11
28.11.12
IL CANCELLIERE

INGIUNGE

All'Illustrissimo Giudice adito affinché voglia ingiungere al sig. **E** nato a
il ed ivi residente in

in qualità di fideiussore fino all'occorrenza di complessivi €
1.469.000,00, di pagare immediatamente alla Bank SpA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.128.638,06, oltre interessi
legali maturandi sino al saldo effettivo, oltre spese e competenze che si liquidano in
complessivi € 3.148,00 di cui competenze per € 2.400,00 e spese per € 748,00.

Il Giudice autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto.

Fissa al debitore il termine di 40 giorni dal ricevimento del presente atto al fine di
proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc innanzi all'istestato Tribunale, con
espreso avviso che in caso contrario il decreto diverrà definitivamente esecutivo.

Verona, li 16.11.12

IL GIUDICE

IL GIUDICE

Don. Massimo Di CAMILLO

IL CANCELLIERE

